

BOZZA 05 del 16.4.2024 in fase di approvazione

Regolamento per la formazione di preparazione agli esami professionali superiori EPS in conduttrice/conduttore di lavori nell'edilizia principale con diploma federale¹

del 16.04.2024

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport e la Società Svizzera degli Impresari Costruttori

visti:

- la legge sulle scuole professionali (Lsp) del 2 ottobre 1996;
- il regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- il regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015;

decretano:

**Capitolo primo
Generalità e scopo**

**Descrizione
e scopo**

Art. 1

¹Il Centro Professionale Tecnico di Trevano (CPT-Trevano), e il Centro Formazione Professionale della Società Svizzera degli Impresari Costruttori (CFP-SSIC), offrono una formazione di preparazione agli esami federali EPS in conduttori/conduttrici di lavori edili.

²La direzione di istituto ha sede presso il Centro Professionale Tecnico di Trevano (CPT-Trevano), in collaborazione con il Centro Formazione Professionale di Gordola (CFP-Gordola).

³L'offerta formativa si articola su tre blocchi formativi:

- blocco base
- blocco avanzato
- blocco di approfondimento e di preparazione agli esami EPS.

⁴Lo scopo di questa formazione è quello di trasmettere ai partecipanti le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa, che richiede un elevato grado di responsabilità, e una preparazione all'esame professionale superiore EPS in conduttrice/conduttore di lavori nell'edilizia principale con diploma federale.

⁵La formazione proposta si basa sul regolamento e le direttive concernenti il regolamento per l'esame professionale superiore di conduttrice di lavori nell'edilizia principale/conduttore di lavori nell'edilizia principale.

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impegnato per ambo i sessi

**Commissione
di vigilanza**

Art. 2

¹Richiamato l'art. 35 del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015, i membri della commissione di vigilanza sono:

- a) il capo della Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica (SEFIA) della Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione);
- b) un rappresentante della Società Svizzera degli Impresari Costruttori (SSIC) e/o di Infra Suisse;
- c) la Direzione del Centro Professionale Tecnico di Trevano (CPT-Trevano);
- d) la Direzione del Centro Formazione Professionale di Gordola CFP-Gordola);
- e) un responsabile tecnico del Centro Professionale Tecnico di Trevano (CPT-Trevano);
- f) un responsabile tecnico del Centro Formazione Professionale di Gordola (CFP-Gordola);
- g) un rappresentante del corpo docenti;
- h) un rappresentante dell'Associazione Baukader;

**Capitolo secondo
Ammissione e frequenza**

**Ammissione
iniziale**

Art. 3

¹Viene ammesso alla formazione di preparazione agli esami EPS per conduttori/conduttrici di lavori edili:

- a) chi possiede un diploma di esame professionale, esame professionale superiore, scuola specializzata superiore, scuola universitaria superiore o università riconosciuta a livello federale e che dopo il relativo conseguimento può attestare almeno 2 anni di esperienza professionale con un'occupazione pari ad almeno l'80% nel settore dell'edilizia principale.
- b) chi possiede un attestato federale di capacità (AFC) o una maturità liceale e che possa attestare di aver conseguito almeno 2 anni di esperienza professionale con un'occupazione pari ad almeno l'80% nel settore dell'edilizia principale.
- c) Al momento dell'inizio della formazione ha un impiego pari almeno all'80% come conduttore di lavori edili in un'impresa attiva nell'edilizia principale.

²Per accedere all'esame professionale superiore (EPS) di conduttore/conduttrice di lavori nell'edilizia principale devono essere soddisfatti i requisiti dell'art. 12.

**Frequenza
e assenze**

Art. 4

¹L'iscrizione alla formazione di preparazione all'esame professionale superiore in conduttrice/conduttore di lavori nell'edilizia principale, comporta la frequenza obbligatoria di tutti i blocchi formativi.

²La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Le assenze non devono superare il 20% della durata dei singoli corsi dell'anno di formazione in corso.

³Le assenze per infortunio, malattia, avvenimenti eccezionali, devono essere annunciate per iscritto al responsabile di formazione.

⁴Autorizzazioni per ulteriori assenze inevitabili sono da richiedere per iscritto in anticipo al responsabile di formazione dell'istituto.

⁵I partecipanti devono informarsi per tempo sulle date di servizio militare e protezione civile previste. Questi devono essere differiti.

⁶Assenze inevitabili e assenze autorizzate dalla direzione di istituto, non sono considerate mancanze all'istruzione fino a quando non superano il 20% delle ore totali di un singolo corso di formazione nell'anno in corso.

**Dispensa
dalle lezioni**

Art. 5

¹In casi eccezionali, dove viene comprovata la conoscenza-competenza richiesta nel singolo corso, è possibile chiedere alla direzione di istituto di essere dispensati dalla frequenza della materia.

²La dispensa viene concessa per iscritto dalla direzione di istituto.

³La persona in formazione che ha ottenuto la dispensa da un corso, è tenuta a svolgere tutte le verifiche previste nella materia.

⁴La dispensa accordata dalla direzione di istituto, non comporta una diminuzione delle tasse di formazione.

Capitolo terzo Insegnamento

**Durata e
modalità**

Art. 6

¹Il ciclo di formazione è suddiviso in tre blocchi formativi per una durata totale di 5 semestri.

²Le lezioni sono ripartite su 1,5 giorni alla settimana con frequenza diurna, serale e al sabato. Sono inoltre previste due settimane intensive, dal lunedì al venerdì compresi, di cui una in estate e una in inverno.

³Un'ora lezione ha una durata di 50 minuti.

⁴Il piano di studi è così strutturato:

Blocco base		Ponderazione
UD: Unità didattiche (50 minuti) MATERIE	UD SEM 1+2	
Lingua italiana	30	1
Lingua tedesca	45	1
Matematica	50	2
Topografia	40	3
Chimica e chimica applicata	20	1
Condotta lavori	50	3
Costruzioni stradali	30	2
Elementi di fisica	40	2
Informatica / CAD / BIM	40	1
Soprastruttura	35	3
Sottostruttura	90	3
Statica	70	2
Tecnologia	55	3
Gestione dell'informazione (comunicazione)	30	1
Tedesco professionale	30	1
Totale ore	655	

Tabella 1: formazione blocco base (semestri 1 e 2)

Blocco avanzato		Ponderazione
UD: Unità didattiche (50 minuti)	UD	
MATERIE	SEM 3+4	
Topografia	30	1
Condotta lavori	30	3
Costruzioni idrauliche	40	1
Fisica della costruzione	75	3
Informatica / CAD / BIM	40	1
Modulo d'offerta	40	2
Soprastruttura	60	3
Sottostruttura	30	3
Tecnologia	75	3
Analisi prezzi	90	3
Diritto - Norme e leggi professionali	30	1
Gestione dell'informazione (comunicazione)	35	1
Gestione di cantiere	40	3
Marketing	40	1
Totale ore	655	

Tabella 2: formazione blocco avanzato (semestri 3 e 4)

Blocco di approfondimento e preparazione EPS		Ponderazione
UD: Unità didattiche (50 minuti)	UD	
MATERIE	SEM 5	
Corso base	35	3
Gestione del cantiere	40	3
Amministrazione del cantiere	20	3
contabilità	40	3
Gestione del personale	40	3
Conduzione d'impresa (base)	50	3
Diritto - Norme e leggi professionali avanzato	40	3
Caso studio pratico in preparazione all'EPS	40	8
Totale ore	305	

Tabella 3: formazione blocco di approfondimento e preparazione EPS (semestre 5)

Piani di studio

Art. 7

¹ I piani di studio sono definiti nel “Profilo di qualificazione Conduttore di lavori edili / Conduttrice di lavori edili con diploma federale” del 1° novembre 2021 (stato al 27.10.2022) pubblicato dalla Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

² I piani di studio sono definiti nel “Catalogo dei campi di apprendimento conduttori/conduttrici di lavori edili EPS” pubblicato dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori. Prima pubblicazione il 1° marzo 2022 (stato 4 marzo 2022).

Capitolo quarto Certificazione e promozione

Prove di certificazione

Art. 8

¹ In tutti e tre i blocchi (base, avanzato e di approfondimento) le prove di certificazione vengono svolte alla fine di ogni singolo corso.

²La prova di certificazione consiste in una verifica scritta in cui vengono valutate le conoscenze e le competenze dei candidati ed è organizzata dal docente di ciascun corso. Ogni docente è tenuto a presentare alla direzione di istituto una copia della verifica con un anticipo di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

³Ogni prova di certificazione ha una durata di 60 minuti e una valutazione su 60 punti totali.

⁴Le singole materie vengono ponderate secondo le tabelle 1, 2 e 3 dell'art. 6.

⁵Lo svolgimento delle prove di certificazione è obbligatorio. In caso di assenza, la prova deve essere recuperata entro 60 giorni dalla data della prima prova di certificazione.

⁶Chi supera il 20% di assenze nelle singole materie non può accedere alle prove di certificazione. Il mancato svolgimento della prova di certificazione comporta un punteggio di 0 punti nella materia interessata, ad eccezione dei casi particolari secondo l'art. 4, cpv. 6.

⁷La direzione di istituto di formazione informa per iscritto prontamente i partecipanti sul risultato al termine di ciascun blocco formativo.

Criteria di promozione

Art. 9

¹Le valutazioni sono apprezzate in tutte le materie con un punteggio massimo di 1740 punti per ogni singolo blocco formativo.

²I punti vengono assegnati alle prove di certificazione con una ponderazione da 1 a 3 secondo le tabelle 1 e 2 art. 6.

³La promozione del primo anno (semestri 1 e 2) si ottiene quando viene raggiunto un punteggio di 1000 o più punti sulla totalità delle prove di certificazione che considerano la ponderazione della tabella 1 dell'art. 6.

⁴La promozione del secondo anno (semestri 3 e 4) si ottiene quando viene raggiunto un punteggio di 1000 o più punti sulla totalità delle prove di certificazione che considerano la ponderazione della tabella 2 dell'art. 6.

⁵Con l'ottenimento di un punteggio compreso tra 800 e 999 punti, la direzione di istituto rende attento il candidato sulla situazione critica e propone il rifacimento dell'anno di formazione. Il candidato ha la facoltà di scegliere se proseguire la formazione all'anno successivo o di ripetere l'anno. La decisione del candidato deve pervenire alla segreteria di istituto in forma scritta entro 30 giorni dall'inizio dei corsi di formazione.

⁶La mancata promozione avviene quando il punteggio è inferiore a 800 punti.

⁷La mancata promozione comporta la ripetizione dell'intero blocco formativo.

Reclami e ricorsi

Art. 10

¹In generale, in materia di valutazioni, eventuali reclami o ricorsi devono essere inoltrati per iscritto alla direzione di istituto entro 15 giorni dal ricevimento della pagella.

Attestati

Art. 11

¹All'inizio di ogni blocco formativo, viene rilasciato un attestato di frequenza.

²Al termine di ogni blocco formativo, viene rilasciata una pagella finale con indicate le ore di assenza e i punteggi ottenuti nelle singole materie.

Capitolo quinto

Esame EPS

**Criteri di
ammissione
all'esame EPS**

Art. 12

¹All'esame è ammesso chi (*):

a) è in possesso di un titolo conseguito mediante di esame professionale, esame professionale superiore, una scuola universitaria superiore, un'università o un diploma SSS e dopo il relativo conseguimento può attestare almeno 2 anni nell'attività di conduttore di lavori edili nel settore dell'edilizia principale o in una posizione analoga nel medesimo settore;

oppure

b) è in possesso di un attestato federale di capacità o una maturità liceale e dopo il relativo conseguimento può attestare almeno 4 anni di esperienza professionale nel settore delle costruzioni, di cui almeno 2 nell'attività di conduttore/conduttrice di lavori edili nel settore dell'edilizia principale o in una posizione analoga.

*Estratto parziale del regolamento per l'esame professionale superiore di conduttrice di lavori nell'edilizia principale / conduttore di lavori nell'edilizia principale, pubblicato dalla Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

Capitolo sesto

Disposizioni finali

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il

firme